
**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
CIMITERIALI EER 17.04.04 E ALTRI SERVIZI ACCESSORI**

RD0 N. 11/2023

(CIG [●])

Il presente Accordo Quadro (l'“Accordo”) è stipulato in data [●]

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

premessso che

- a) Ad esito dell'espletamento della richiesta di offerta ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato a [●] l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti cimiteriali costituiti da lastre/casse di zinco EER 17.04.04 e di altri servizi accessori, in quanto, la sua offerta è stata ritenuta quella più economica.
- b) I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all'art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;
- c) l'Appaltatore ha individuato l'impianto idoneo e debitamente autorizzato ad eseguire lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali costituiti da lastre di zinco EER 17.04.04;
- d) l'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto, per garantirne

l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari;

- e) è interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente Contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto e modalità di esecuzione dell'Appalto)

- 1.1** Con il presente accordo quadro la Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e sanificazione dei rifiuti cimiteriali costituiti da lastre di zinco EER 17.04.04, prodotti nei Comuni del bacino territoriale servito dalla Committente, presso l'impianto indicato dall'Appaltatore e autorizzato ad eseguire il recupero dei rifiuti EER 17.04.04. Lo svolgimento del servizio di cui sopra avviene alle condizioni descritte negli articoli seguenti.
- 1.2** Geofor affida, altresì, all'Appaltatore, che accetta, lo svolgimento del servizio, su richiesta, di pulizia approfondita delle casse di zinco provenienti da estumulazione e/o esumazione di salme da destinare al recupero. Tale servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore solo a seguito di espressa richiesta scritta inoltrata dalla Committente. Vista la particolarità del servizio, al fine di garantirne l'efficienza ed economicità sono previsti lotti minimi di 20 pezzi a intervento.
- 1.3** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.
- 1.4** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Durata del contratto e proroga tecnica)

- 2.1** Il presente contratto ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione o in caso di adozione del provvedimento di esecuzione anticipata da parte del Responsabile del Procedimento, dalla data di emissione di tale provvedimento. La durata del presente affidamento può essere inferiore ai 12 mesi, qualora, prima dello scadere del suddetto termine, venga raggiunto l'importo massimo di spesa consentito pari ad €
- 2.2** Premesso che in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre us è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico

dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragrupo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragrupo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi.

2.3 Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

2.4 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, l'opzione di ripetizione dei servizi, anche di mese in mese, fino ad un massimo di 12 mesi e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa stanziato, come indicato al precedente comma 1.

Nel contratto opzionale la ripetizione de servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'accordo iniziale.

2.5 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza dell'accordo iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti tale facoltà, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

2.6 Qualora in prossimità della scadenza del Contratto, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 15 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

2.7 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

2.8 La proroga della del contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

Articolo 3 (Personale)

3.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

3.2 In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, la Committente sospenderà il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore fino a quando quest'ultimo non avrà dimostrato di aver regolarizzato la sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

3.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 4 (Modalità di esecuzione del servizio)

4.1 Il servizio di raccolta dei rifiuti cimiteriali di cui all'art. 1 del presente contratto prevede le seguenti prestazioni:

a) ritiro e trasporto per l'avvio a recupero delle lastre di zinco EER 17.04.04 con preventiva sanificazione;

b) pulizia approfondita delle lastre/casse di zinco provenienti da estumulazione e/o esumazione di salme da destinare allo smaltimento, da svolgere solo a seguito di espressa richiesta della Committente su lotti minimi di n 20 pezzi.

4.2 La programmazione dei viaggi è eseguita a chiamata, in funzione delle esigenze di Geofor, ed avviene tramite la trasmissione, da Geofor all'Appaltatore, del modulo "attività pianificata", in cui sono evidenziati i servizi richiesti che l'Appaltatore si obbliga ad eseguire entro sette giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso, nonché la documentazione necessaria a garantire la cooperazione ed il coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008.

4.3 I servizi oggetto di affidamento sono svolti nei comuni di seguito elencati:

| |
|-----------------------|
| BIENTINA |
| BUTI |
| CALCI |
| CALCINAIA |
| CASCINA |
| MONTOPOLI |
| PISA |
| PONSACCO |
| PONTEDERA |
| SAN MINIATO |
| VICOPISSANO |
| VECCHIANO |
| CAPANNOLI |
| CASCIANA TERME LARI |
| CASTELFRANCO DI SOTTO |
| CHIANNI |
| CRESPINA |
| FAUGLIA |
| PALAIA |
| SAN GIULIANO TERME |
| SANTA CROCE S/ARNO |
| SANTA MARIA A MONTE |
| TERRICCIOLA |

4.4 L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà comunicare l'impianto di destinazione fornendo a Geofor le autorizzazioni e tutto quanto necessario a garantire il rispetto del Dlgs 152/2006 e s.m.i. L'appaltatore in caso di mutamento dell'impianto a destino, dovrà comunicare, preliminarmente al primo conferimento, le autorizzazioni del nuovo impianto e tutto quanto necessario nel rispetto del DLgs 152/2006 e s.m.i..

4.5 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì ad eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4.6 Per quanto attiene alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che l'Appaltatore è tenuto a rispettare, si comunica sin d'ora che al momento dello svolgimento del servizio verrà perfezionato il DUVRI con coloro che hanno la disponibilità giuridica dei luoghi. Gli oneri di sicurezza corrispondono ai medesimi dispositivi di sicurezza individuale che l'Appaltatore aggiudicatario utilizzerà per espletare i servizi oggetto di affidamento dei quali darà opportuna evidenza alla Stazione Appaltante al momento della stipula dell'Accordo.

Articolo 5

(Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

5.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

5.2 Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potranno divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Articolo 6

(Corrispettivi del servizio)

6.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo, Geofor riconosce all'Appaltatore i corrispettivi, IVA esclusa, indicati nella sottostante tabella:

1) ritiro e smaltimento zinco con sanificazione e trasporto: €/viaggio [●]

3) servizio, su richiesta di pulizia approfondita, su lotto minimo di n 20 pezzi, delle lastre/casse di zinco provenienti da estumulazione e/o esumazione di salme da destinare al recupero: € [●]

6.2 Si dà atto che l'iva è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Articolo 7

(Rendicontazione, pagamenti ed assunzione degli obblighi di tracciabilità)

7.1 Geofor emette rapporto di servizio giornaliero dei giri di raccolta richiesti. L'Appaltatore riferisce, entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, il regolare svolgimento o meno del servizio, trasmettendo copia dei formulari di identificazione rifiuto all'indirizzo servizi@geofor.it. Entro 15 giorni successivi all'ultimo del mese, Geofor invia all'Appaltatore il file

riportando l'elenco dei servizi dallo stesso effettivamente eseguiti nel mese precedente (cd. rendicontazione) e sottoposti a verifica da parte di Geofor.

Successivamente all'invio del file di cui sopra, l'Appaltatore emette la fattura corrispondente all'elenco dei servizi di cui alla rendicontazione riportando:

- ✓ la descrizione del servizio effettuato, la data ed il luogo;
- ✓ il codice EER del rifiuto raccolto;
- ✓ il relativo prezzo.

In caso di discordanza con la rendicontazione di cui sopra, l'Appaltatore emette la fattura includente esclusivamente i servizi non ricompresi nella rendicontazione; tale fattura sarà sottoposta a verifica da parte della Committente.

Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): A4707H7. L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG):[●]

La mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e sospensioni nell'effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali Geofor S.p.A. non è responsabile e che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

7.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni DFFM, bonificando il conto corrente indicato al successivo punto 3.

Sul ritardo per il pagamento sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Si precisa che i pagamenti delle fatture saranno subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo (DURC) accertata dalla Committente.

7.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore e Geofor s.p.a. riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore, il CIG (codice identificativo gara).

Con la sottoscrizione dell'accordo quadro l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor spa che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:
.....;
- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono i seguenti:
.....;
- c) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

- d) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor s.p.a. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

7.4 Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

7.5 E' facoltà di Geofor s.p.a. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor s.p.a..

7.6 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si precisa che il CIG è il seguente: [●].

Articolo 8

(Inadempimenti e penali)

8.1 Oltre alle eventuali ipotesi previste nei singoli articoli del presente accordo, Geofor si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penali:

a) € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di esecuzione del servizio di cui al precedente art. 4.

8.2 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento nonché il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi che essa abbia eventualmente sostenuto per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

8.3 E' facoltà di Geofor compensare l'importo della penale con il corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore o detrarlo dalla cauzione definitiva.

Articolo 9

(Responsabilità dell'Appaltatore)

9.1 Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti ad evitare danni a persone, cose e animali e/o necessari a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori addetti ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto di Geofor s.p.a..

9.2 L' Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor s.p.a. sia verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, alle persone e/o alle cose, in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato.

L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di idonee polizze di responsabilità civile a tutela dei terzi (RCT) e dei prestatori di lavoro (RCO) oltre che della polizza assicurativa di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A.) per gli automezzi utilizzati nell'esecuzione dei servizi appaltati e si obbliga a mantenerle valide per tutta la durata del presente appalto.

9.3 Si precisa infine che eventuali sanzioni che Geofor s.p.a. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio, sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi, di competenza dell'Appaltatore, danno ad essa diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore.

In tal caso Geofor s.p.a. informerà l'Appaltatore dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor s.p.a. verrà attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Articolo 10

(Recesso)

10.1 Salvo quanto espressamente previsto all'art. 2 (durata) del presente Accordo, Geofor ha la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto inviato tramite raccomandata A/R o PEC all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso

10.2 Qualora la Committente receda dall'Accordo quadro, all'Appaltatore saranno riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al punto precedente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo quanto stabilito al precedente art. 7.

Articolo 11

(Risoluzione)

11.1 Oltre alle singole ipotesi di risoluzione previste dalla legge nonché a quelle richiamate nelle singole clausole del presente accordo, Geofor può richiedere la risoluzione dell'accordo qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi imputabili all'Appaltatore:

- a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi affidati;
- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) abbandono del servizio o mancata ripresa dello stesso, salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- d) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione del servizio;
- e) cessione, anche temporanea e/o parziale, del presente Contratto;
- f) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita per causa imputabile all'Appaltatore;

- g) impedimento doloso all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor;
- h) sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i. o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;
- i) sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi;
- l) Applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;

11.2 Le parti si danno reciproco atto che il presente accordo è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula dell'accordo.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

11.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

11.4 In ogni caso di risoluzione Geofor, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà, se del caso, all'escussione in danno della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 12

(Divieto di cessione del Contratto)

E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Articolo 13

(Cessione dei crediti derivanti dal Contratto)

La cessione dei crediti derivanti dal presente Accordo è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Art. 14

(Clausola 231)

L' Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). L'Appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.

- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dall'accordo e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione dell'accordo.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione dell'accordo si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 16

(Riservatezza)

16.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione dell'accordo sono da considerarsi a tutti gli effetti sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

16.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste nell'accordo, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra. Eventuali notizie, i dati e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'accordo.

16.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi dell'accordo.

16.4 Per l'inadempienza agli obblighi e/o alle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 17

(Spese)

Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 18

(Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Geofor s.p.a. e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 19

(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici, del Nuovo Regolamento e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (carica)

[●] (nome)

Per l'Appaltatore

[●] (carica)

[●] (nome)

Clausola vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli artt. 2 (Durata), 6 (Verifiche ai sensi del Sistema di gestione), 8 (pagamenti), 10 (Recesso), 11 (Risoluzione), 18 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

[●] (carica)

[●] (nome)